



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

lett ICA tras delib mod reg tocap e Entrate trib 2012.05
Traversetolo, **25 LUG 2012**

Prot. n° 18473
PB/gt

Racc.A.R.

Spett.le
I.C.A. SRL
Viale Italia n. 136
19124 LA SPEZIA

OGGETTO: Deliberazioni adottate.

Con la presente si trasmettono per conoscenza e per quanto di competenza, copia delle seguenti deliberazioni consiliari adottate da questa Amm.ne Comunale, relative a modificazioni regolamentari:

- delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 20/06/2012 relativa a "Occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili - previsione non assoggettabilità alla Tosap ed approvazione modifiche al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche";
- delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 20/06/2012 relativa a "Modifica al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali";

Per completezza si trasmettono altresì in allegato copie dei relativi Regolamenti come risultanti successivamente alle modifiche apportate.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELL'U.O. TRIBUTI DI S.L.
(D.ssa Barbara Pagani)





COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

DEL 20/06/2012

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI. (RELATORE IL SINDACO)**

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di giugno alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	BININI FILIPPO	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere	SI	
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere		SI
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SARTI STEFANO	Consigliere		SI
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere		SI
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere	SI	
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere	SI	

10

3

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI. (RELATORE IL SINDACO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Legs. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001 prevede che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè adottati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che "Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";
- il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2011, ha differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali;
- il comma 16-quater, art.29 D.L. n.216/2011 convertito con Legge n. 14 del 24/02/2012, ha ulteriormente differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 dell'08.01.1999 e' stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, così come previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/1997; e successivamente modificato con le delibere di C.C. n. 6 del 17/01/2000, n. 9 del 15/02/2001 e n. 21 del 26/03/2007;


CONSIDERATO che i commi 10 e 11 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 convertito con Legge n. 44 del 26/04/2012 stabiliscono che:

- a decorrere dal 1 Luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
- la disposizione sopra descritta non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali individua come crediti di modesta entità, per i quali non viene effettuata attività d'accertamento, i crediti di importo annuo complessivo inferiore ad euro 12,00;

RITENUTO sia pertanto necessario modificare il vigente regolamento generale delle Entrate Tributarie al fine di renderlo conforme alle disposizioni legislative soprarichiamate;

RITENUTO pertanto di apportare al regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 dell'08.01.1999 così come previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/1997 e successivamente modificato con le delibere di C.C. n. 6 del 17/01/2000, n. 9 del 15/02/2001 e n. 21 del 26/03/2007, le seguenti modifiche:



- 1) All'art. 21, comma 1, vengono aggiunte, dopo il primo periodo, le seguenti parole:
"A decorrere dal 1 Luglio 2012, detto importo viene elevato ad euro 30,00 e successivamente dovrà intendersi di tempo in tempo adeguato automaticamente alle normative che dovessero disporre un importo soglia diverso anche per i tributi degli enti locali".

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto costituisce mero recepimento di disposizioni normative ed adeguamento del testo regolamentare al vigente contesto dei tributi comunali;

DATO ATTO che la proposta di modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali soprariportata è stata esposta ed illustrata alla Commissione Consiliare Affari Generali nella seduta del 16/06/2012;

RITENUTO pertanto di approvare la modifica soprariportata;

UDITA l'introduzione del Presidente Bonzanini e la relazione fatta sull'argomento dal Sindaco Ginetto che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale in formato audio conservato nel C.D. Rom della seduta consiliare;

CON VOTI favorevoli n.8, n.2 contrari (consiglieri Dall'Orto e Zanettini) espressi in forma palese dai n.10 presenti e votanti;

DELIBERA

1) di esercitare la facoltà prevista dall'art. 52 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni apportando al vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 dell'08.01.1999 e successivamente modificato con le delibere di C.C. n. 6 del 17/01/2000, n. 9 del 15/02/2001 e n. 21 del 26/03/2007, la modifica dettagliatamente riportata in premessa, all'articolo 21 comma 1, che s'intende integralmente richiamata ed approvata;

2) di approvare, quindi, con riferimento all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, la modifica al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali così come richiamata al punto 1) del dispositivo del presente atto;

3) di dare atto che la modifica deliberata con il presente atto produce effetti dall'01.07.2012 e sarà applicabili agli atti da emettere a decorrere dal 1° Luglio 2012;


4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di apportare al testo del regolamento le modifiche deliberate con il presente atto;

5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dal D.L.vo 446/1997 art. 52 e successive modificazioni;

6) di dare di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:


- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

7) di dichiarare, con voti favorevoli n.8, n. 2 contrari (consiglieri Dall'Orto e Zanettini) espressi in forma palese dai n.10 presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
Egidio Bonzanini



Il Segretario Comunale
Dot.ssa Anna Messina



SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE


E' stata affissa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ^{30/6/12} al ^{15/7/12} come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 20 GIU 2012

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Incaricato

Franca Pavarani



COMUNE DI TRAVERSETOLO - PROVINCIA DI PARMA

La presente copia, composta di n. ...04...
facciate / fogli, è conforme all'originale.


Emesso da questo Ufficio.

Depositato (o esistente) presso questo Ufficio

il, ...02/07/12...

L'ISTRUTTORE
UFFICIO SEGRETERIA

(Stefania Rossi)



100

100

100



COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con atto C.C. n. 1 dell'08.01.1999
Modificato con atto C.C. n. 6 del 17.01.2000
Modificato con atto C.C. n. 9 del 15.02.2001
Modificato con atto C.C. n. 21 del 26/03/2007
Modificato con atto C.C. n. 45 del 20/06/2012

INDICE

Titolo I:DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: definizioni
- Articolo 2: ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3: entrate tributarie comunali
- Articolo 4: aliquote e tariffe
- Articolo 5: agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: forma di gestione
- Articolo 7: il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: dichiarazione tributaria
- Articolo 9: attività di controllo
- Articolo 10: interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11: rapporti con il contribuente
- Articolo 11 bis: Informazione*
- Articolo 12: diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: avviso di accertamento
- Articolo 14: notificazione a mezzo posta

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15: contenzioso
- Articolo 16: l'autotutela
- Articolo 17: accertamento con adesione

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 18: Riscossione

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 20: Rimborsi

Art. 20 bis: Interessi su versamenti e rimborsi

Articolo 21: Accertamento di crediti e rimborsi di modesta entità

Art. 21 bis: Versamenti minimi ed arrotondamenti

Art. 21 ter: Compensazione

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22: Graduazione delle sanzioni

Articolo 23: Cause di non punibilità

Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25: Disposizioni transitorie

Articolo 26: Norme finali

Le parti in neretto sono state modificate con atto di C.C. del 17/01/2000.

Le parti in corsivo sono state modificate con atto di C.C. n. 9 del 15/02/2001

Le parti in rosso sono state modificate con atto di C.C. n. 21 del 26/03/2007

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle disposizioni contenute nel D.L.vo 267 del

18 agosto 2000 nel testo di tempo in tempo vigente, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate, derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura. Tra le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 360/1998, deve considerarsi anche l'addizionale comunale.

Articolo 4: Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete, salvo diversa espressa previsione di legge che riguarda i singoli tributi, alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 comma 2) lettera f) ed art. 48 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le tariffe e le aliquote

s'intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, *con apposita deliberazione del Consiglio Comunale*.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, esse sono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale, nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, riduzione o esenzione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atti di certificazione e/o notorietà presentata anche contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o trasmessa a mezzo del servizio postale o fax unitamente alla fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono soggette a verifica nei modi stabiliti dal D.P.R. 445/2000. Se successivamente richiesta dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione della agevolazione/riduzione/esenzione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Titolo II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°- GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b) del decreto legislativo n.446 del 1997 ovvero non iscritto nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b) del presente regolamento.
Deve comunque darsi atto della capacità tecnica e finanziaria dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
6. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Sono responsabili delle singole entrate tributarie del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del

Comune e ove previsto per disposizione di legge, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2 bis. In particolare, il responsabile del servizio o, ove previsto per legge, il funzionario designato responsabile del tributo :

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, di verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Qualora sia prevista la designazione di un funzionario responsabile, la Giunta, in accordo con il funzionario responsabile, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

3 bis. La designazione del funzionario responsabile, e suo sostituto, ove prevista per legge per ogni tributo, deve avvenire nell'ambito dei titolari di posizione organizzativa cui è stata assegnata la responsabilità di servizio/i.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2°

DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato, fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con decreto ministeriale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, con contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale in carica al momento della violazione, o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. I responsabili di servizio o, ove previsti, i funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile di servizio o del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

3. Spetta alla Giunta Comunale decidere, entro il termine di assegnazione dei PEG, le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi

provvede il funzionario responsabile, ove previsto, o il responsabile di servizio.

4. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, o ad altri uffici che collaborano con questo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo ovvero all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale il quale adotta necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni per la concessioni edilizie, di certificati di abilità o agibilità, di inabitabilità ed inabilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

3. *Non possono altresì essere richiesti documenti ed informazioni in possesso di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.*

Articolo 11 bis: Informazione

1. *Gli Uffici Comunali, al fine di consentire al contribuente l'agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tributi locali, curano, in occasione delle principali scadenze per adempimenti di carattere tributario, la predisposizione di manifesti e/o note informative il cui contenuto sia comprensibile anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.*
2. *Degli adempimenti di cui al comma precedente deve essere data informazione anche mediante il sito Internet dell'Ente.*
3. *Qualsiasi materiale informativo messo a disposizione dei contribuenti è gratuito.*

Articolo 12: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare, *per casi concreti e personali*, il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

1 bis. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

1 ter. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune, dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso e dovrà indicare l'interpretazione che il contribuente ritiene corretta.

2. Il funzionario responsabile o il responsabile di servizio, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

La risposta dell'Ente ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna

sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

4. Il funzionario responsabile o il responsabile di servizio, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, può richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
5. La richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 2) del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo 3°- PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento comprese quelle per ritardati versamenti.

1 bis. L'atto deve contenere:

- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno comportato l'emissione del provvedimento. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto ed il responsabile del procedimento;
- l'Organo o l'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

2. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso d'accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, fatte salve eventuali proroghe stabilite da specifiche norme legislative. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con

l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente, o persona da questo incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità o dai soggetti previsti dall'art. 3 del D.L.vo n. 546/1992 e successive modificazioni. Spetta al soggetto che ha la capacità di stare in giudizio costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal soggetto che ha la capacità di stare in giudizio o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal soggetto che ha la capacità di stare in giudizio o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
7. Si ha elevata rilevanza economica quando l'importo dovuto a seguito della materia del contendere supera complessivamente la somma di euro 1.032,91.

Articolo 16: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e della modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale penda la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base di criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione s'intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata agli Agenti della riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/73, n.602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n.43.
4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie compresi i rapporti con gli Agenti della Riscossione qualora il sistema di riscossione coattiva sia affidato a quest'ultimo.
5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del servizio o dal funzionario responsabile del tributo ove previsto per legge.
6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente agli Agenti della Riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. *Il Responsabile del Servizio* può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal

beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 20: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. Il termine è sospeso dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne la risposta.

Art. 20 bis: Interessi su versamenti e rimborsi

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione Comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura e con le stesse modalità spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 21: Accertamento di crediti e rimborsi di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'Ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità di importo annuo complessivo inferiore ad euro 12,00. A decorrere dal 1 Luglio 2012, detto importo viene elevato ad euro 30,00 e successivamente dovrà intendersi di tempo in tempo adeguato automaticamente alle normative che dovessero disporre un importo soglia diverso anche per i tributi degli enti locali.

2. Il limite di cui al comma 1, s'intende comprensivo del tributo, sanzioni ed interessi gravanti sul tributo.

2.bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio degli obblighi di versamento o di dichiarazione concernenti un medesimo tributo.

3. Non si procede altresì al rimborso di somme complessivamente d'importo inferiore ad euro 12,00 annui.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. Se l'importo da accertare come credito o come rimborso supera i limiti previsti dal presente articolo, l'accertamento dei crediti ed il riconoscimento dei rimborsi deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 21 bis: Versamenti minimi ed arrotondamenti

1. Non si fa luogo al versamento quando l'entrata tributaria complessiva su base annua da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

3. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento, sull'importo totale, all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21 ter: Compensazione

1. Per lo stesso tributo è ammessa compensazione tra debiti e crediti di uno stesso contribuente, senza interessi, e anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo accettata dal Comune e purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione di cui al precedente comma non è ammessa qualora sia già stata avviata la procedura per la riscossione mediante ruolo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1), il contribuente dovrà presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato.
4. L'istanza deve contenere, tra l'altro:
 - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) L'individuazione e l'importo dell'obbligazione tributaria al lordo della compensazione;
 - c) L'anno di riferimento e l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
 - d) L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o, l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
5. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei successivi versamenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Il funzionario, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione ed a darne comunicazione al contribuente.
8. Non è ammessa compensazione per i crediti di importo inferiore ad euro 12,00.
9. E' ammesso il ricorso alla compensazione, su iniziativa dell'Ente, quale modalità di estinzione di reciproci rapporti di debito-credito tra il contribuente ed il Comune qualora il debito e/o il credito abbiano natura tributaria.

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22: Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, spetta al responsabile del servizio o, ove previsto, al funzionario responsabile valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge e, se adottato, da specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi come indicati nel comma 1, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

3. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, per l'anno 1999 e successivi valgono le determinazioni e graduazioni approvate con atto del Consiglio Comunale n. 73 del 30.09.1998.

Articolo 23: Cause di non punibilità.

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

2. Non si procede all'irrogazione di sanzioni né all'applicazione di interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni scritte contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

4. Al fine dell'applicazione del comma precedente si precisa che la mancata risposta a questionari e/o richiesta informazioni e la mancata presentazione di denuncia/dichiarazione originaria e/o di variazione non rientrano tra le violazioni non sanzionabili.

Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al

destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25: Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 26: norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1 bis. Le disposizioni di cui al presente regolamento derivanti dall'applicazione delle previsioni delle norme di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006 si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data dell'01/01/2007 (a titolo esemplificativo ai rapporti d'imposta relativi ad annualità ancora accertabili o rimborsabili da parte dell'Ente alla data dell'01/01/2007, ecc.).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

